



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

40418-25

in caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da:

GIUSEPPE DE MARZO
FRANCESCO CENTOFANTI
RAFFAELLO MAGI
DANIELE CAPPUCCIO
MARCO MARIA MONACO

- Presidente -

Sent. n. sez. 563/2025

UP - 24/09/2025

R.G.N. 17852/2025

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ████████ il ████████

avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di PERUGIA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al giudizio di comparazione tra le circostanze aggravanti e le attenuanti generiche, e dichiararsi, nel resto, l'inammissibilità del ricorso.

udito il difensore del ricorrente, avv. ██████████, il quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso, ai quali si riporta.

he

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 ottobre 2023 la Corte di assise di appello di Perugia ha confermato quella con cui la Corte di assise di Terni, il 30 novembre 2022, ha dichiarato [REDACTED] colpevole del reato di omicidio aggravato, e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla ritenuta aggravante, lo ha condannato alla pena di ventuno anni di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e di quelle di sofferta custodia.

2. Le decisioni testé menzionate sono state rese nell'ambito del procedimento penale scaturito dalla morte di [REDACTED] attinta, nella tarda serata del 24 dicembre 2001, all'interno della sua abitazione di [REDACTED] da due colpi di arma da fuoco, esplosi dal marito, l'odierno imputato [REDACTED]

Stando alla ricostruzione della vicenda concordemente avallata dai giudici di merito e non contestata con il ricorso per cassazione, il repentino ed irreversibile decadimento delle condizioni di salute della donna — affetta da una grave forma di Alzheimer — ha indotto nel marito, ottantenne al tempo dei fatti e già a lungo esercente l'attività di medico, cui ancora si dedicava privatamente, sentimenti di angoscia e disperazione, connessi all'esigenza di assicurare alla consorte l'assistenza di cui ella aveva bisogno ed al conseguente stravolgimento di consolidate abitudini di vita, nonché alla prostrazione ed al dolore derivati dalla penosità dello stato della vittima.

A fronte della doglianza difensiva concernente l'imputabilità di [REDACTED] la Corte di assise di appello ha replicato ribadendo, in adesione alle conclusioni raggiunte dal primo giudice, che egli ha agito in piena capacità di intendere e di volere nell'intento di porre definitivo rimedio ad una situazione ormai divenuta intollerabile.

3. [REDACTED] propone, con l'assistenza dell'avv. [REDACTED], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, dei quali si darà atto, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

3.1. Con il primo motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello ingiustificatamente disatteso la richiesta di rinnovare l'istruttoria disponendo una nuova perizia collegiale volta ad accertare se ed in quale misura egli, al momento della commissione del delitto, fosse capace di intendere e di volere.

Al riguardo, ascrive ai giudici di merito di essersi acriticamente adagiati sulle conclusioni raggiunte dai periti di ufficio e di non avere, invece, tenuto in debita

h
o

considerazione l'incidenza della grave depressione di cui egli fu preda che, nell'occasione, si tradusse, come indicato dal consulente di parte e confermato dall'esito dei test diagnostici somministrati a [REDACTED] in un episodio depressivo maggiore, ovvero in uno stato di «lucida follia» che ne ha escluso o fortemente limitato l'imputabilità, e di essere, per tale via, venuta meno al dovere di offrire una congrua risposta alle obiezioni sollevate con l'atto di appello.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge per avere la Corte di assise di appello omesso, pur in assenza di specifico motivo di impugnazione, di qualificare il fatto come omicidio del consenziente, valorizzando, in tale ottica, le dichiarazioni da lui a più riprese rilasciate in ordine al desiderio, espresso dalla moglie negli intervalli di lucidità tipici della malattia, che le sue sofferenze avessero termine per mano del marito.

3.3. Con il terzo motivo, [REDACTED] rileva, ancora nella prospettiva della violazione di legge, che il giudizio di equivalenza tra l'aggravante dell'uxoricidio e le circostanze attenuanti generiche è disceso dall'esistenza del divieto codicistico di prevalenza delle attenuanti che, vigente al tempo dell'emissione della sentenza impugnata, è stato successivamente rimosso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 197 del 2023, che ha mutato il quadro normativo in termini dei quali occorre, a questo punto, prendere atto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «Nel giudizio di appello la rinnovazione di una perizia può essere disposta solo se il giudice ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, ed il rigetto della relativa richiesta, se logicamente e congruamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità, trattandosi di un giudizio di fatto» (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11168 del 18/02/2019, Caratelli, Rv. 274996 – 02; Sez. 2, n. 34900 del 07/05/2013, S., Rv. 257086 – 01).

3. Nel caso di specie, la Corte di assise di appello si è determinata in senso contrario a quanto auspicato dall'imputato sulla base di un percorso argomentativo alieno da qualsivoglia *deficit* razionale, aderente alle evidenze disponibili ed ossequioso dei pertinenti canoni ermeneutici.

Ha, in primo luogo, analiticamente dato conto di quanto esposto dal collegio peritale nominato dalla Corte di assise, che ha tratteggiato la personalità

dell'imputato quale soggetto con caratteristiche «normotiche», cioè «anormalmente normali», scrivendo, in particolare:

«Il mondo del [] è stato, appunto, un mondo senza troppe parole, o meglio senza parole 'piene'. Per sua stessa ammissione, non ha mai sviluppato alcuna conflittualità laddove, in proporzione, tale condizione rimane un elemento ineliminabile della vita umana di relazione. Non ha mai avuto elementi creativi e passionali. Si è dedicato fundamentalmente al lavoro e ha avuto come unico svago la caccia, che pure non amava. Non ha nutrito particolare interesse per lo studio, si è sposato con la moglie che conosceva da bambino in quanto abitava nello stesso paese. Non ha mai litigato con i colleghi, non ha mai litigato con i familiari, nemmeno con il figlio tossicodipendente, anche quando quest'ultimo creava ingenti danni economici. Il [] ha trascorso così una vita a-conflittuale, senza mai provare alcun disagio psicologico, senza mai entrare in conflitto emotivo né con altri né con se stesso; ha così edificato un'esistenza in perenne fuga dalla sofferenza e dal contatto con l'irrazionalità come simbolizzato dal terrore della possibilità di perdere le funzioni cognitive, sia in riferimento a se stesso che, per il tramite di una identificazione protettiva, ai familiari. Nella mente del [] la sofferenza e la dipendenza da altri non sono ammissibili; rappresentano una fonte di indegnità, di una 'non vita' non degna di essere vissuta. Il suo sguardo su tali condizioni (simbolizzato da 'ciò che pensano gli altri') non lascia scampo, gli altri si ricorderanno di te per ciò che sei ora e non per ciò che sei. Una esistenza diversa, non più 'normale', e un corpo che grida e chiede attenzioni invece di tacere non è contemplabile».

Poco più avanti, la sentenza impugnata — sempre riportandosi alle acquisizioni compiute in primo grado — ricorda come, a dire dei periti, «Nel caso del [] l'incapacità di tollerare la frustrazione della malattia della moglie, la sua agitazione, la sua autonomia scemante, si è accompagnata alla concezione della stessa ormai non come persona, come soggettività, ma come mera 'cosa', già elemento materico senza connotazione umana ancora prima di essere soppresso».

La Corte di assise di appello segnala, invero che «Ad avviso dei periti, pur avendo il [] evocato di aver compiuto un "ultimo atto di *pietas* verso la donna amata per una vita intera", tale lettura dell'accaduto appariva smentita dalla natura assai aggressiva dell'atto omicidiario, contrastante con l'idea stessa di un'eutanasia; nel contempo, "anche l'interpretazione delle ultime parole della moglie e del suo sorriso, come un atto di assenso, lasciano fatalmente trasparire la de-personalizzazione dell'altro e la proiezione dei propri oggetti interni frustranti; andavano sopresse le proprie paure di perdere la ragione, di perdere l'autonomia, di perdere la dignità. L'atto è stato d'altronde compiuto con grande



lucidità, come lasciano intendere la capacità di pensare e fare in fretta, prima che la moglie si alzasse dal letto; l'elusione dalla vista degli altri presenti in casa; la sveltezza e la precisione nel recuperare una arma posta in altra stanza, in un cassetto chiuso a chiave; la scaltrezza nel nascondere l'arma dalla vista della moglie per poter finalizzare quanto progettato; l'attenta scelta del punto da colpire. Nulla è apparso confuso, nulla sembra essere stato lasciato al caso, anche simbolicamente. Suggestivo, in tal senso, è il colpo mortale sparato al cuore, al centro delle emozioni, dei ricordi, dell'immaginazione. Tale gesto è stato dunque tutt'altro che disperatamente 'altruistico'; una simile affermazione appare infatti scientificamente insostenibile oltre che eticamente censurabile quando non concepito all'interno di un costrutto delirante. Con ciò, non vuole essere disconosciuta la portata psico-traumatizzante del decadimento cognitivo della moglie e delle importanti criticità comportamentali; tuttavia, è interessante comprendere come mai una condizione purtroppo oggi largamente diffusa nelle esperienze della popolazione generale sia stata nel caso concreto connotata da conseguenze tanto drammatiche. Non è possibile, infatti, semplificare l'accaduto interpretandolo come 'dramma della solitudine'. Nel caso concreto è difatti dimostrata la presenza di una assistente domiciliare (a cui a giorni se ne sarebbe aggiunta una seconda), la presenza di due giovani adulti al proprio domicilio (che, pure con riferite problematiche tossicofiliche, anche in occasione del fatto specifico hanno dimostrato di sapere e potere intervenire con lucidità), la vicinanza geografica dell'altro figlio con cui era possibile condividere eventuali programmi assistenziali, la buona disponibilità di risorse economiche e di una rete sociale in grado di rispondere ai bisogni. Ebbene, tali elementi consentono di escludere la mancanza di condizioni effettive ed efficienti per una differente gestione delle complicità sanitarie e comportamentali della moglie».

La predetta, diffusa esposizione ha supportato la conclusione, da parte dei periti, secondo cui non emergono, nel caso di specie, dati indicativi di una limitata capacità di intendere, né di una compromissione della volontà dell'imputato, avuto riguardo sia all'assenza di condizioni psicopatologiche rilevanti sul piano nosografico, sia al fatto che egli ha «ripetutamente e convintamente [...] esplicitato le sue considerazioni sull'invalidità esistenziale connessa ai disturbi cognitivi» ed ha, vieppiù, confermato di avere deliberatamente puntato al cuore della moglie per essere sicuro di porre fine alla vista della donna, senza possibilità di errore.

A dire del collegio di professionisti, «Non è emerso alcuno scollamento dal senso di realtà, alcuna confusione ideativa né si sono evidenziati elementi tali da fare ipotizzare che l'azione letifera fosse riconducibile ad un impulso patologico o determinata da un processo psicopatologico coercitivo della volontà e della libertà decisionale», ciò che concorre a convincere del fatto che [REDACTED] non fosse affetto

da alcun disturbo psichiatrico pregresso o in atto e versava, piuttosto, in uno stato di compenso psichico diacronico.

4. Al cospetto di un giudizio tanto netto e risoluto, l'imputato, sin dal primo grado di giudizio, ha affidato le proprie contestazioni ai rilievi del consulente di parte, il quale ha sostenuto che, nell'occasione, si è verificato un episodio depressivo maggiore, tale da annullare la sua capacità di comprensione del mondo esterno e di autodeterminazione.

Il sanitario incaricato da [REDACTED] ha, in particolare, dedotto che «il gesto, nella sua abnormità e gravità, è assolutamente incomprensibile ed inesprimibile se rapportato al *continuum existentiae* di un professionista stimato e benvenuto, nonché integerrimo marito, padre e nonno di due nipoti e rappresenta un quid novi/quid pluris indicativo di un gravissimo episodio depressivo che ha comportato una frattura dell'Io con compromissione dell'unitarietà dello stesso nei versanti cognitivo [...], organizzativo [...], decisionale [...], previsionale [...], esecutivo [...]».

Il consulente dell'imputato ha, ancora, ipotizzato che sulla descritta condizione depressiva aveva inciso la malattia neurovegetativa della moglie, aggravatasi al punto da renderla non più in grado di provvedere a sé, anche nell'ordinaria quotidianità, da cui era derivata una situazione che [REDACTED] aveva percepito come sconvolgente perché consapevole, anche per la competenza professionale, tanto dell'irreversibilità del quadro patologico quanto dell'impossibilità che gli, pure in età avanzata, vi facesse fronte.

La drammaticità del quadro era, del resto, emersa a tutto tondo allorquando la donna gli aveva espresso il desiderio di morire, proprio mentre egli — neppure preparato a gestire una situazione siffatta, per la repentina ingravescenza della patologia, seguita all'ultima broncopolmonite — cercava di nascondergliene la gravità.

5. Entrambi i giudici di merito hanno avallato, a dispetto delle obiezioni difensive, le conclusioni raggiunte dai periti ritenendo, innanzitutto, che un'alterazione psicologica quale quella ipotizzata dal consulente dell'imputato non avrebbe potuto, secondo quanto confermato anche dall'esito dei *test* diagnostici e dalle dichiarazioni testimoniali, palesarsi e scomparire, come una sorta di accensione improvvisa e altrettanto repentino spegnimento, senza supporti di sorta nell'immediatezza o nei mesi successivi (l'anziano era stato visitato a luglio 2022) al fine di vederla risolta.

Lungi dall'agire perché in preda ad incontenibile disperazione, l'imputato, nella ricostruzione delle Corti di assise, ha palesato lucidità e freddezza nel rappresentare gli eventi correlati al delitto, senza che se ne potesse desumere un

suo particolare stato emotivo nella rappresentazione del fatto o nel suo ricordo, di cui egli ha conservato memoria in termini inconciliabili con l'evocata, grave depressione.

Né, si legge nelle sentenze di merito, gli sforzi compiuti, in passato, da [REDACTED] per aiutare il figlio ad emanciparsi dalla dipendenza contraddicono quanto esposto dal collegio peritale, in quanto espressione, al pari della condotta oggetto di addebito, della riscontrata condizione di ipertrofia della normalità, di ricerca estrema della normalizzazione.

La Corte di assise di appello, in specie, ha rilevato che l'incidenza che il progressivo aggravarsi delle condizioni di salute della moglie ha avuto sull'imputato, costretto a modificare le proprie abitudini di vita ed a rinunciare ad alcuni degli interessi da lui regolarmente coltivati, si è tradotta in angoscia e disperazione ed anche depressione, nel senso comune e non clinico che a tale termine si attribuisce; ciò che, tuttavia, non autorizza a ritenere che egli sia stato affetto da una depressione maggiore in grado di fargli smarrire la capacità di distinguere il bene dal male e di autodeterminarsi nell'una o nell'altra direzione, tanto più ove si consideri che la situazione era peggiorata da appena un mese e che la peculiare tipologia di malattia dalla quale la donna era stata attinta impone di distinguere, doverosamente, tra la sofferenza del malato e quella di chi gli sta vicino.

I giudici di appello, al riguardo, hanno stimato che l'imputato è stato spinto alla commissione del reato dal dolore provato nel vedere la donna con cui aveva condiviso il proprio percorso di vita ridotta in uno stato sempre più penoso e nel dovere rinunciare ad interessi e piacevoli fatto di distrazione, oltre che al riposo notturno, ed aggiunto che egli si è, in ultimo, arrogato il diritto di decidere, al posto della moglie, che ella avrebbe dovuto smettere di soffrire e, comunque, di condurre una vita non conforme ad accettabili *standard* di dignità.

6. Emerge dalla precedente esposizione che, diversamente da quanto eccepito dal ricorrente con il primo motivo, la Corte di assise di appello, lungi dall'adagiarsi acriticamente sulle valutazioni espresse dai periti, le ha sottoposte ad attento scrutinio, anche alla luce dei contrari rilievi del consulente di parte, che ha disatteso sulla scorta di considerazioni esenti da fratture razionali e coerenti con i dati disponibili, che si estendono a tutti i profili critici, dall'esegesi del contributo dichiarativo del figlio [REDACTED] e della teste [REDACTED] all'affidabilità dei *test* somministratigli.

Non può, dunque, ragionevolmente affermarsi, come fa il ricorrente, che la motivazione della sentenza impugnata «non si confronta minimamente né con quanto sostenuto nell'impugnazione né con quanto affermato nella consulenza di

parte», risultando, di conseguenza, «scevra da ogni riferimento tecnico, medico psichiatrico», onde ineccepibile deve reputarsi la scelta, da parte della Corte di assise di appello, di non dar seguito alla richiesta difensiva di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

7. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto concernente il tema della qualificazione del fatto come omicidio del consenziente, che l'imputato non aveva introdotto in sede di appello e che, quindi, può essere affrontato in quella di legittimità, secondo quanto chiarito da risalente e condiviso indirizzo ermeneutico (in proposito, cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 7462 del 30/01/2018, Lunardi, Rv. 272091 - 01; Sez. 5, n. 23391 del 17/03/2017, Alama, Rv. 270144 - 01), entro i limiti in cui esso sia stato già ricostruito dai giudici di merito, le cui decisioni, nondimeno, non contengono alcun positivo riscontro alla tesi — tratta dalle dichiarazioni rese dall'imputato nell'interrogatorio condotto dal pubblico ministero ad immediato ridosso della tragica morte della moglie — secondo cui la [REDACTED] lo avrebbe, con determinazione libera ed autonoma, sollecitato a darle la morte per porre termine alle sue sofferenze.

8. Il terzo motivo di ricorso è fondato.

L'imputato, invero, si è visto applicare le circostanze attenuanti generiche, in rapporto di equivalenza con la contestata aggravante sulla base di un quadro normativo che non avrebbe consentito il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, stante il divieto previsto dall'art. 577, terzo comma, cod. pen. che, però, è stato eliminato — in epoca successiva all'emissione della sentenza impugnata ma antecedente alla proposizione del ricorso per cassazione — dalla Corte costituzionale che, con sentenza n. 197 del 30 ottobre 2023, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 577, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2), e 62-bis cod. pen..

La questione, espressamente posta dall'imputato con il ricorso per cassazione, rientra nel novero di quelle sulle quali la Corte di cassazione deve pronunciarsi ex art. 609, secondo comma, cod. proc. pen., in quanto essa non avrebbe potuto essere dedotta in grado di appello, come concordemente ammesso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le più recenti: Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350 - 02; Sez. 3, n. 34588 del 23/05/2024, B., Rv. 286901 - 02; Sez. 2, n. 19938 del 15/05/2024, Ghbar, Rv. 286432 - 01) con riferimento alle ipotesi in cui il trattamento sanzionatorio sia stato determinato in ragione di disposizioni delle quali la Corte costituzionale abbia dichiarato, nelle more della definizione del giudizio, l'illegittimità costituzionale.

La sentenza impugnata è affetta, per questa parte, da un vizio di nullità per emendare il quale — non potendosi in questa sede, avuto riguardo alle evidenze compendiate nella decisione di merito, pervenire ad una immediata statuizione relativa al giudizio bilanciamento tra le circostanze di segno opposto — è necessario disporre il rinvio al giudice di appello in vista di una rinnovata valutazione sul punto che, libera nell'esito, tenga conto del sopravvenuto mutamento della cornice normativa di riferimento.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata, limitatamente al giudizio di bilanciamento delle circostanze, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'assise d'appello di Firenze. Rigetta nel resto il ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge,

Così deciso il 24/09/2025.

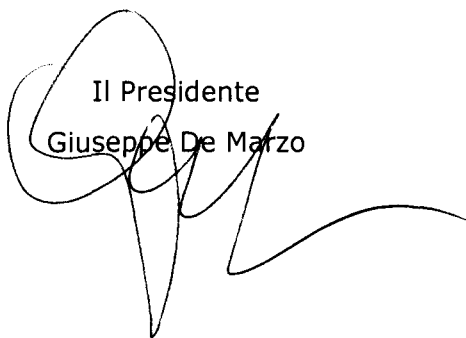
Il Consigliere estensore

Daniele Cappuccio



Il Presidente

Giuseppe De Marzo



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Prima Sezione Penale

Depositata in Cancelleria oggi

Roma, il **16 DIC. 2025**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

